

ORIGINALE

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Num. 31 del Registro

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX  
ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N.175,COME MODIFICATO DAL DLGS 16/06/2017 N.100 :  
APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTITRE' del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si  
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta in  
modalità telematica

Risultano in collegamento telematico:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	SCHELOTTO Enrico	SI
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	SI
3	BRICCO Luca	SI	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI			
10	POMARICI Annamaria	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

E' presente l'Assessore esterno Luigi SILVESTRO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità  
dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 02.08.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/18 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/17;
- con deliberazione n. 46 del 18/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/18,

provvedendo alla trasmissione delle stesse secondo le modalità di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.***"

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 24/06/2019 avente ad oggetto "*DISMISSIONI DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA IN IPS S.C.P.A. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE SOSTITUTIVA IN IRE S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DEL CC 34/2018*";

DATO ATTO che con atto del 28/06/2019 le quote detenute dal Comune di Albissola Marina in IPS Scpa sono state conferite ad IRE Spa che diventa società partecipate diretta del Comune per la quota dello 0,009%;

VISTA la propria deliberazione n. 30 del 19/12/2018 avente ad oggetto "*Presa d'atto della deliberazione del consiglio provinciale n. 31 del 19 maggio 2018, avente ad oggetto la riapprovazione e l'aggiornamento del piano d'ambito per l'ATO CENTRO OVEST1. Assenso alla costituzione della società consortile per azioni denominata ACQUE PUBBLICHE S.C.P.A. - Esame ed approvazione atti costitutivi.*";

DATO ATTO che il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (società partecipata dal Comune di Albissola Marina per la quota dell'4,38%) con atto del 11/01/2019 ha costituito la società Acque Pubbliche Savonesi Scpa, che diventa società partecipata indiretta del Comune per la quota del 2,19%;

EVIDENZIATO che si deve procedere, entro il 31/12/20, alla ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/19;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, e dall'allegato B), parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgvo n. 267 del 18.08.2000

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione annuale ordinaria al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Albissola Marina detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A) e nell'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, precisando che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
2. di dare atto che con propria deliberazione n. n. 25 del 24/06/2019 è stato disposto di procedere con la *DISMISSIONI DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA IN IPS S.C.P.A. MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE SOSTITUTIVA IN IRE S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DEL CC 34/2018*;
3. di dare atto che con atto del 28/06/2019 le quote detenute dal Comune di Albissola Marina in IPS Scpa sono state conferite ad IRE Spa che diventa società partecipate diretta del Comune per la quota dello 0,009%;

4. di dare atto che propria deliberazione n. 30 del 19/12/2018 è stato formulato l'assenso alla costituzione della Società Consortile per Azioni denominata Acque Pubbliche S.c.p.a. da parte del Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese Spa, di Servizi Ambientali Spa e Servizi Comunali Associati srl
5. di dare atto che il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (società partecipata dal Comune di Albissola Marina per la quota dell'4,38%) con atto del 11/01/2019 ha costituito la società Acque Pubbliche Savonesi Scpa, che diventa società partecipata indiretta del Comune per la quota del 2,19%;
6. di dare atto che con la presente deliberazione si stabilisce di mantenere le cinque partecipazioni detenute dal Comune di Albissola Marina al 31/12/2019;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del -T.U.S.P.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi resi ai sensi di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.. n. 267/2000.



## COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

PROVINCIA DI SAVONA

# **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/19** (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) **Relazione tecnica**

### **Indice**

- 1. Il quadro normativo**
- 2. Considerazioni di carattere generale**
- 3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie**
- 4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione**

## 1. Il quadro normativo

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (nel prosieguo anche solo come Testo unico), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 20 del Testo unico, che disciplina la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 20, prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sulla base dello stesso articolo 20, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, debba avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'articolo 4 del Testo unico indica le *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*. Innanzi tutto, ***"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"***.

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

- amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015. La razionalizzazione periodica serve poi a verificare periodicamente lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali interventi di razionalizzazione che si rendano necessari.

## 2. Considerazioni di carattere generale

Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, l'unica azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie prevista in sede di revisione straordinaria è stata portata a termine nel corso del 2019, quanto IPS si è fusa per incorporazione in IRE Spa.

## 3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie

Il Comune detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.A.T. SPA	01029990098	9,48	Raccolta rifiuti e igiene urbana attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P	<b>MANTENIMENTO</b>
TPL LINEA SRL	01556040093	0,897	trasporto pubblico locale	<b>MANTENIMENTO</b>
CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	01199390095	4,38	depurazione acque reflue	<b>MANTENIMENTO</b>
IRE S.P.A	02264880994	0,009	Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale	<b>MANTENIMENTO Società acquisita in data 28/06/2019</b>

e le seguenti partecipazioni societarie indirette:

ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA	01783570094	2,19	Gestione del servizio idrico integrato	<b>MANTENIMENTO Società acquisita in data 11/01/2019</b>
-------------------------------	-------------	------	--	--

I dati relativi alle Società partecipate sono raccolti nelle Schede di dettaglio allegate sub lett. B) alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione periodica, utilizzando ed aggiornando quelle previste per la revisione straordinaria dalle Linee Guida della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017.

Nelle schede allegate sono anche sintetizzate le scelte che conseguono all'analisi svolta.

Di seguito, vengono fornite alcune informazioni per ciascuna Società e descritte le motivazioni che sono alla base delle scelte che si intendono perseguire.

## 4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione

In sintesi, per quanto esposto, si possono riepilogare le seguenti azioni che si intendono porre in essere, con le relative modalità e tempi di attuazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>
S.A.T. SPA	01029990098	9,48	Raccolta rifiuti e igiene urbana attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P
TPL LINEA SRL	01556040093	0,897	trasporto pubblico locale
CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	01199390095	4,38	depurazione acque reflue
IRE S.P.A	02264880994	0,009%	Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA	01783570094	2,19%	Servizio Idrico Integrato attività indicata dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P



# COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

PROVINCIA DI SAVONA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute  
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del  
D. Lgs. n. 175/2016**

**Dati al 31/12/2019**

## 1. Introduzione

Il Comune di Albissola Marina detiene n. 4 partecipazioni societarie i cui dati, al 31/12/19, vengono riportati nelle tabelle sottostanti.

## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

### Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
TPL LINEA SRL	01556040093	0,897%	MANTENIMENTO	-
CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	01199390095	4,38	CONSORZIO DEPURAZIONE ED ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	-
IRE S.P.A	02264880994	0,009%	MANTENIMENTO	Acquisita in data 28/06/2019
SAT SPA	01029990098	9,48%	MANTENIMENTO	

### Partecipazioni indirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA	01783570094	2,19%	MANTENIMENTO	Acquisita in data 11/01/2019

### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente scheda di dettaglio.

1

**TPL LINEA SRL – CF 01556040093**

#### Scheda di dettaglio

#### **DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	01556040093
<b>Denominazione</b>	TPL LINEA SRL
<b>Anno di costituzione della società</b>	2009
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Stato della società</b>	ATTIVA
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b>	NO

#### **SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

<b>Stato</b>	ITALIA
<b>Provincia</b>	SAVONA
<b>Comune</b>	SAVONA

#### **SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

<b>Attività 1</b>	Trasporto terrestre passeggeri in aree urbane e sub urbane (H.49.31)
-------------------	--

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>Società in house</b>	NO
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	NO

<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	NO

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Trasporto pubblico locale				
<b>Numero medio di dipendenti</b>	401				
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	5				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	48.240				
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	19.350				
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Risultato d'esercizio</b>	816.686	531.304	664.748	-637.307	351.590

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	23.881.084	23.682.746	23.306.971
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	4.289.234	3.958.513	4.666.337

<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	2.598.584	2.759.687	2.887.054
---	-----------	-----------	-----------

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	DIRETTA
<b>Quota</b>	0,897%

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

<b>Tipo di controllo</b>	nessuno
--------------------------	---------

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	<b>SVOLGE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITA''</b>
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	servizio di interesse generale art. 4) c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	NO
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	NO
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	NO
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	NO
<b>Esito della ricognizione</b>	MANTENIMENTO

Scheda di dettaglio
**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	92040230093
<b>Denominazione</b>	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
<b>Anno di costituzione della società</b>	1996
<b>Forma giuridica</b>	Società Per Azioni
<b>Stato della società</b>	Società attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b>	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

<b>Stato</b>	ITALIA
<b>Provincia</b>	SAVONA
<b>Comune</b>	SAVONA

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

<b>Attività 1</b>	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE (37.00.00)
-------------------	---

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>Società in house</b>	SI
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	NO
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO

<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	NO

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO				
<b>Numero medio di dipendenti</b>	68				
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	29.808				
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	17.000				
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Risultato d'esercizio</b>	99.609	-1.242.450	30.654	111.784	125.357

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	13.145.548	11.279.150	11.156.134
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	905.677	1.335.176	1.041.275
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	400.000	400.000	514.011

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	DIRETTA
<b>Quota</b>	4,38%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	NESSUNO
--------------------------	---------

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	SI
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	NO
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	NO
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	NO
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)</b>	NO
<b>Esito della ricognizione</b>	MANTENIMENTO

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	02264880994
<b>Denominazione</b>	INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA S.P.A.
<b>Anno di costituzione della società</b>	2014
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Stato della società</b>	ATTIVA
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b>	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

<b>Stato</b>	ITALIA
<b>Provincia</b>	GENOVA
<b>Comune</b>	GENOVA

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

<b>Attività 1</b>	Servizi di progettazione di ingegneria integrata ATECO 71.12.2
-------------------	--

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>Società in house</b>	SI
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	NO
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO

<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	NO

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività di Centrale di Committenza per gli interventi di interesse regionale - Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale				
<b>Numero medio di dipendenti</b>	44				
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	1				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	67.900				
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	1				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	3.500				
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Risultato d'esercizio</b>	-86.444	10.343	14.377	6.918	12.830

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	5.261.799	4.328.227	4.544.458
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	225.193	287.692	210.421
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	DIRETTA
<b>Quota</b>	0,009%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	Nessun controllo
--------------------------	------------------

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	SI
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	servizi di interesse generale di cui all' art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Attività di Centrale di Committenza per gli interventi di interesse regionale - Sviluppo della certificazione energetica, della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	NO
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	NO
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	con atto del 28/06/2019 le quote detenute dal Comune di Albissola Marina in IPS Scpa sono state conferite ad IRE Spa che diventa società partecipata diretta del Comune per la quota dello 0,009% (aggregazione per incorporazione)
<b>Esito della ricognizione</b>	MANTENIMENTO

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	01029990098
<b>Denominazione</b>	SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA
<b>Anno di costituzione della società</b>	1992
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Stato della società</b>	ATTIVA
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	
<b>Stato</b>	ITALIA
<b>Provincia</b>	SAVONA
<b>Comune</b>	VADO LIGURE

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	
<b>Attività 1</b>	ATECO 3811

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>Società in house</b>	SI
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	NO

<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	NO

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2018				
<b>Tipologia di attività svolta</b>	PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI				
<b>Numero medio di dipendenti</b>	158				
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	30.175,90				
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	1				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	15.600				
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Risultato d'esercizio</b>	1.135.325	901.988	676.827	286.510	376.180

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2019	2018	2017
--	------	------	------

<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	18.641.132	16.605.837	12.395.809
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	363.090	249.962	92.204
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	31.321	0	0

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	DIRETTA
<b>Quota</b>	9,48%

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

<b>Tipo di controllo</b>	CONGIUNTO
--------------------------	-----------

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	SVOLGE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL' ART. 4 C.2 LETT. A)
<b>Descrizione dell'attività</b>	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	NO
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	NO
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	NO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup>	NO
Esito della ricognizione	<b>MANTENIMENTO</b>

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

<b>Codice Fiscale</b>	01783570094
<b>Denominazione</b>	ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.
<b>Anno di costituzione della società</b>	2019
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
<b>Stato della società</b>	ATTIVA
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	NO
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b>	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

<b>Stato</b>	ITALIA
<b>Provincia</b>	SAVONA
<b>Comune</b>	SAVONA

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

<b>Attività 1</b>	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36.00.00)
-------------------	--

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>Società in house</b>	SI
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	NO
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	NO

<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	NO
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	NO
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	NO

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

<b>Tipologia di attività svolta</b>	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
<b>Numero medio di dipendenti</b>	0				
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	2.860				
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3				
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	47.348				
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Approvazione bilancio</b>	SI	NO	NO	NO	NO
<b>Risultato d'esercizio</b>	-104.095	-	-	-	-

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	0,00	-	-
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	0,00	-	-
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	0,00	-	-

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

<b>Tipologia di Partecipazione</b>	INDIRETTA
<b>Quota</b>	2,19%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

<b>Tipo di controllo</b>	CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO PER EFFETTO DI NORME STATUTARIE
--------------------------	---

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	SI
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	Servizi di interesse generale di cui all' art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	NO
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	NO
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	NO
<b>Esito della ricognizione</b>	MANTENIMENTO

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

26 NOV 2020

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO  
Ivana VIGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

